Comune di Cerano

Provincia di Novara

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

in attuazione della legge 30 marzo 2001 n° 130 della L. R. 31 ottobre 2007 n° 20

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29 luglio 2010

Il Sindaco — Il Vice Segretario

f.to *dr. Flavio Gatti* — f.to *Gianmario Campeggi*

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03, la Circolare Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993. e Circ. MS n° 10/98.

Art. 2
Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta al Responsabile del Servizio competente del Comune in cui si è verificato il decesso, secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, mediante le modalità indicate nelle norme vigenti.
3. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 (dieci) anni e tumulate da almeno 20 (venti), previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, che dimostrino valida legittimazione civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

Art. 3
Luoghi e Modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:
• alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o dispersione nel Cinerario Comune, così come previsto nel successivo art. 4;
• all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 5;
2. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Art. 4
Conservazione mediante Sepoltura, Tumulazione o Dispersione nel Cinerario Comune

1. La sepoltura di un'urna cineraria in Cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:
• tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel Cimitero (nicchie cinerarie - cellette - loculi - tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;
• tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione . Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il Servizio competente del Comune l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo.
2. Le urne possono essere tumulate in celletta, in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza e se sia o meno presente nello stesso loculo un feretro. Le dimensioni delle nicchie

cinerarie sono di cm 50x50x50.
3. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente le dimensioni massime di cm 40x40x40. Tale contenitore deve inoltre essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni di cm. 50 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in Cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
Il servizio inumazione ceneri viene effettuato a pagamento secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale competente.
4. Nel Cimitero è individuato un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 5
Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 Legge R.P. N. 20/2007.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall' art. 2 commi 7 e 8 della citata legge Regionale. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è inumata nel cinerario comune a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi.
4. Qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Cerano, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avverrà la custodia.
5. I soggetti di cui al comma 3 presentano all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
• i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
• la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
• l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
• l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
• la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
• la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte

dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in Cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
8. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, viene richiamato l'art. 4 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 6
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 della Legge Regione Piemonte.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 10 (dieci) giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel Cimitero Comunale. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, a cura del gestore del Servizio Cimiteriale. Parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i dieci i giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del gestore del Servizio Cimiteriale.
4. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal comune di Cerano anche tramite il gestore del servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Cerano ma in territorio Regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avviene la dispersione.

Art. 7
Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7

legge Regionale N. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
• i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
• i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto e' da cremare, se e' stato cremato, quando e dove;
• il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile;
• la dichiarazione del luogo ave disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima.
• l'Autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'Autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Art. 8
Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
b) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
d) nei fiumi;
e) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei Cimiteri.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non e' soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01).

Art. 9
Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico, secondo le tariffe stabilite dall'organo competente.
2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 10
Registri cimiteriali

1. L'Ufficiale dello Stato Civile predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri, del defunto ed il luogo di conservazione e le eventuali, successive variazioni
.

Art. 11
Informazione ai Cittadini

1. Il Comune di Cerano promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate anche mediante il Sito Internet del Comune di Cerano.